

REGOLAMENTO SULL'USO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DA PARTE DEGLI ALUNNI

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43 del 3 ottobre 2016)

Articolo 1 – Ambiti di applicazione

Per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi elettronici si distinguono diversi casi:

- uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;
- utilizzo di funzioni tipiche degli smartphone (foto, video, applicazioni varie) comuni anche a tablet e ad altri dispositivi mobili;
- utilizzo didattico di funzioni tipiche degli smartphone, tablet e di altri dispositivi mobili;
- uso dei dispositivi elettronici durante le verifiche scritte;
- uso del cellulare e di altri dispositivi mobili durante le attività didattiche esterne (visite di istruzione, visite didattiche, progetti).

Articolo 2 – Uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere

1. Di norma l'uso del cellulare non è consentito a scuola per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica, né tantomeno a scopo ludico.
2. Tale divieto non si applica soltanto durante lo svolgimento delle lezioni, ma vale anche all'intervallo e in qualsiasi altra pausa dall'attività didattica (cambio dell'ora, spostamenti da un'aula all'altra, tragitto dall'edificio scolastico alla palestra). Il divieto vige per tutta la durata del tempo scuola (dal suono della campanella per l'inizio delle lezioni e quello finale) e nel servizio mensa e/o di prescuola e doposcuola (se attivati). Il divieto vige inoltre anche nelle pertinenze dell'edificio scolastico (cortile, atrio, scale, aule/laboratori, servizi igienici) oltre che in palestra e nei relativi spogliatoi e locali di servizio.
3. La comunicazione degli alunni con la famiglia, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso l'utilizzo del telefono della scuola, tramite i docenti o il personale ATA. Il docente può derogare a tale disposizione, autorizzando l'uso del cellulare, in caso di eccezionali situazioni non risolvibili in altro modo.
4. Le famiglie sono invitate a collaborare con l'istituto, nello spirito di un comune intento educativo, evitando di inviare messaggi o effettuare chiamate al telefono dei propri figli, durante l'orario scolastico.
5. Gli alunni in possesso di telefonino sono tenuti a mantenerlo spento negli spazi sopra menzionati e per l'intera durata della permanenza a scuola.
6. Agli alunni della scuola primaria è consentito, alle predette condizioni e a seguito di comunicazione scritta della famiglia agli insegnanti, il possesso di telefoni cellulari che non possiedano le funzioni tipiche degli smartphone.

Articolo 3 – Utilizzo di funzioni tipiche degli smartphone (foto, video, applicazioni varie) comuni anche a tablet e ad altri dispositivi mobili

L'uso del cellulare o di qualsiasi dispositivo elettronico per foto, riprese video e/o sonore ed applicazioni varie non è consentito entro gli spazi e negli intervalli temporali sopra indicati, salvo che in situazioni specifiche espressamente autorizzate e normate dal Dirigente scolastico.

Articolo 4 – Utilizzo didattico di funzioni tipiche degli smartphone, tablet e di altri dispositivi mobili

1. L'uso didattico di dispositivi tecnologici prevede l'utilizzo di LIM, smartphone o tablet per l'acquisizione di competenze digitali, nell'ottica di un uso consapevole e responsabile delle tecnologie, in linea con le Indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo. La competenza digitale si configura inoltre come una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea. L'uso di tablet e altri dispositivi con funzioni equivalenti è pertanto consentito durante lo svolgimento delle lezioni con esclusiva finalità didattica, unicamente su autorizzazione del docente in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.
2. In nessun caso le attività connesse all'impiego in oggetto potranno essere eseguite di nascosto senza il consenso dell'adulto di riferimento.
3. La registrazione audio delle lezioni può essere consentita solo se prevista tra gli strumenti compensativi del Piano Didattico Personalizzato di un alunno con Bisogni Educativi Speciali. In tal caso essa:
 - deve avvenire esclusivamente con scopi didattici;
 - non può essere diffusa;
 - deve essere espressamente richiesta ed autorizzata dall'insegnante ogni volta;
 - deve limitarsi alle fasi della lezione strettamente necessarie, escludendo in ogni modo i momenti di verifica e valutazione;
 - deve essere conservata per il tempo strettamente indispensabile.

Articolo 5 – Uso del telefono cellulare durante le verifiche scritte

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4, durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di esame di stato, test, ecc.), l'uso di ogni dispositivo elettronico è tassativamente vietato.
2. Il docente può richiedere agli alunni di depositare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi in un apposito contenitore e restituiti al termine delle prove stesse.
3. L'utilizzo, senza autorizzazione, del cellulare o di un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, oltre a determinare l'incorrere in sanzioni disciplinari, comporta la possibilità, da parte del docente, di invalidare, totalmente o parzialmente, la prova.

Articolo 6 – Uso del cellulare e di altri dispositivi mobili durante le uscite didattiche

1. Per gli alunni della scuola primaria non è ammesso il possesso e l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le uscite e le visite di istruzione. Il possesso delle predette apparecchiature determinerà il ritiro ed il trattenimento del dispositivo fino alla fine dell'attività e l'incorrere in eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Relativamente agli alunni della scuola secondaria, nelle uscite coincidenti con orario scolastico rimangono in vigore le regole previste per le attività che si svolgono all'interno delle strutture, mentre per le uscite che si protraggono oltre l'orario curricolare, sarà possibile l'utilizzo dei dispositivi elettronici esclusivamente per scattare fotografie e per comunicare con le famiglie, in momenti autorizzati dell'insegnante. L'utilizzo non conforme alle disposizioni precedenti o qualsiasi altro utilizzo (giochi, visione di filmati o immagini, ascolto di musica, accesso a social network, ecc.) determinerà il ritiro ed il trattenimento del dispositivo fino alla fine dell'attività e l'incorrere in eventuali provvedimenti disciplinari.
3. Durante le uscite di più giorni (visite di istruzione, stage, ecc.):
 - sarà possibile l'utilizzo dei dispositivi elettronici esclusivamente per scattare fotografie e per comunicare con le famiglie, in momenti autorizzati dell'insegnante;
 - di norma la sera, il cellulare dovrà essere consegnato al docente di riferimento del piano e sarà restituito ai ragazzi al mattino, al risveglio; eventuali deroghe alla

presente disposizione potranno essere disposte dal docente responsabile in relazione alle caratteristiche logistiche delle sistemazioni degli alunni;

- nel caso di trasferimenti di durata temporale prevista superiore alle due ore, se non sono previste attività comuni di socializzazione o di spiegazione, previa autorizzazione dei docenti, sarà possibile utilizzare i dispositivi elettronici esclusivamente per ascoltare musica;
 - l'utilizzo non conforme alle disposizioni precedenti o qualsiasi altro utilizzo (giochi, visione di filmati o immagini, accesso a social network, ecc.) determinerà il ritiro ed il trattenimento del dispositivo fino alla fine delle attività della giornata e l'incorrere in eventuali provvedimenti disciplinari.
4. Nel caso in cui un alunno si ritrovi da solo lontano dal gruppo deve accendere il telefono per comunicare esclusivamente con i docenti accompagnatori.

Articolo 7 – Sanzioni disciplinari e reati connessi all'uso improprio di dispositivi elettronici

1. Per quanto riguarda l'uso di macchine fotografiche, telecamere e riprese in generale si ricorda che le immagini raccolte durante le gite non violano la privacy se raccolte a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale mentre, di norma, non si possono diffondere sul web se non con il consenso delle persone riprese. Inoltre la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
2. La violazione delle norme previste dagli articoli precedenti comporta l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina. Nei casi più gravi potrebbero anche configurarsi reati perseguibili d'ufficio o a querela di parte.
3. L'Istituto si riserva di perseguire, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo di dispositivi elettronici, anche mediante i canali dei Social network, che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine ed il prestigio dello stesso.